

**ATTO COSTITUTIVO**  
**Associazione denominata "CUORE A CUORE" - ETS - OdV**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore 15,40, in Catania, via Biancavilla n. 19, si sono riunite le seguenti persone:

**Francesco Amico**, nato a Catanzaro (CZ) il 10.11.1964, residente in Catania (CT), via Aldebaran n. 18, cittadino italiano, codice fiscale MCA FNC 64S10 C352W;

**Mariarosaria Catalano**, nata a Catania (CT) il 13.07.1979 e residente in Aci Castello (CT), via Re Martino n. 80, cittadina italiana, codice fiscale CTLMRS79L53C351S;

**Russo Maria**, nata a Catania (CT) il 07.06.1959, residente in Pedara (CT), via Don Ludovico n. 7F, cittadina italiana, codice fiscale RSSMRA59H47C351C;

**Laura Salemi**, nata a Catania (CT) il 09.05.1992, residente in Catania (CT), v. Passo Gravina n. 46, cittadina italiana, codice fiscale SLMLRA92E49C351B;

**Marinella Paratore**, nata a Catania (CT) il 09.12.1991, residente in Biancavilla (CT), v. A. Gramsci n. 179, cittadina italiana, codice fiscale PRTMNL91T49C351W;

**Domenica Monaco**, nata a Catania (CT) il 21.08.1954 ed ivi residente, in via Antonio Cecchi n. 36, cittadina italiana, codice fiscale MNCDNC54M61C351M;

**Angelo Amato**, nato a Siracusa (SR) il 19.11.1950, residente in Catania (CT), via Antonio Cecchi n. 36, cittadino italiano, codice fiscale MTANGL50S19I754H;

**Angela Cerro**, nata a Cesarò (ME) il 26.04.1956, residente in Aci Sant'Antonio (CT), via Nicola Maugeri n. 103, cittadina italiana, codice fiscale CRRNGL56D66C568A;

**Cherubino Fiorini**, nato ad Acireale (CT) il 21.06.1945 ed ivi residente, in via Musmeci n. 7, cittadino italiano, codice fiscale FRNCRB45H21A028M;

**Elisabetta Maugeri**, nata ad Acireale (CT) il 16.06.1952 ed ivi residente, in via Musmeci n. 7, cittadina italiana, codice fiscale MGRLBT52H56A028G.

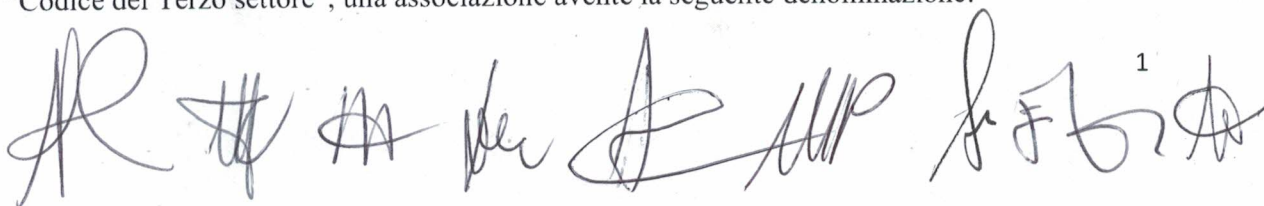
I presenti, di comune accordo, decidono di costituire l'associazione no profit (d'ora in poi, Associazione) denominata "CUORE A CUORE" - ETS - OdV, e designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva e rappresentante legale del medesimo soggetto associativo, il Dott. Francesco Amico, come sopra meglio generalizzato, il quale accetta e nomina, per assisterlo e coadiuvarlo nella presente riunione, la Dott.ssa Maria Russo, come sopra meglio generalizzata, quale Segretario verbalizzante ed estensore del presente atto.

I presenti, sempre di comune accordo, designano, altresì, la dott.ssa Mariarosaria Catalano e la Dott.ssa Maria Russo, come sopra meglio generalizzate, in qualità, rispettivamente, di Vicepresidente e Segretario - tesoriere dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al suo funzionamento, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cd. "Codice del Terzo settore", una associazione avente la seguente denominazione:



“CUORE A CUORE” - ETS - OdV, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Catania, via Biancavilla n. 19 e con durata illimitata.

**ART. 2** - Col presente atto si autorizza il rappresentante legale a procedere all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo settore, in aderenza al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 giugno 2020, n. 106 e relativi allegati, avendo detto adempimento effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore, e costituendo esso stesso presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

**ART. 3** - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- promuovere un'ampia rete di relazioni fra pazienti e territorio per sviluppare la “solidarietà sociale” con l'obiettivo di potenziare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei pazienti cardiopatici scompensati;

- curare un'informazione scientifica sullo scompenso cardiaco per aiutare la collaborazione responsabile dei pazienti e caregivers;

- attuare molteplici attività di interesse generale per migliorare le capacità intellettive, affettive e creative dei pazienti;

- creare un'ampia rete di relazioni necessarie che serva di sostegno nel territorio.

L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante: promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso i media; sostegno alle famiglie dei pazienti, con la creazione di gruppi di aiuto reciproco con l'obiettivo di educare all'ascolto attento e rispettoso di ogni paziente; presentazione delle necessità dei pazienti con scompenso cardiaco nella politica sanitaria nazionale e territoriale; collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale che perseguano fini analoghi; promozione e pubblicazione di materiale informativo; secondo le modalità previste e consentite dalla legge, reperimento delle risorse finanziarie per il finanziamento dell'Associazione; informazione sugli aspetti di prevenzione, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione; gestione di attività e programmi di formazione e addestramento con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, per favorire il superamento di disagi connessi alla malattia e alle sue comorbidità.



*[Handwritten signatures]*

L'Associazione può: esercitare attività di raccolta fondi attraverso donazioni e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare la propria attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, secondo le leggi vigenti; promuovere la cultura della prevenzione e della considerazione personale, il rispetto del paziente, che mantiene tutti i diritti della persona fino all'ultimo giorno di vita; sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi a favore dei malati di scompenso cardiaco e delle loro famiglie; promuovere incontri culturali e ricreativi di interesse generale; organizzare attività turistiche secondo lo schema "vacanze e salute".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministro Lavoro e Politiche sociali 19 maggio 2021 n.107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

**ART. 4** - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da tre componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente, Francesco Amico;

Vice Presidente, Mariarosaria Catalano;

Segretario, Maria Russo.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

**ART. 5** - Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**ART. 6** - Il primo esercizio finanziario ed il primo mandato del Consiglio direttivo si chiuderanno in data 31.12.2024. I successivi esercizi hanno inizio il giorno uno gennaio e terminano il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

**ART. 7** - Le spese del presente atto si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Francesco Amico

Dott.ssa Mariarosaria Catalano

Dott.ssa Russo Maria

Dott.ssa Laura Salemi

Dott.ssa Marinella Paratore

Dott.ssa Domenica Monaco

Dott. Angelo Amato

Dott.ssa Angela Cerro

*Francesco Amico*  
*Mariarosaria Catalano*  
*Maria Russo*  
*Laura Salemi*  
*Marinella Paratore*  
*Domenica Monaco*  
*Angelo Amato*  
*Angela Cerro*

Dott. Cherubino Fiorini

Dott.ssa Elisabetta Maugeri

*Cherubino Fiorini*  
*Elisabetta Maugeri*

REG.TO AL NR. 372 SERIE 3  
IL 14/02/2024 RISCOSSI € esente

ROBERTA COSENTINO (\*)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



*Am R. Maugeri*

**Allegato "A"**

**STATUTO**  
**Associazione denominata "CUORE A CUORE" - ETS - OdV**

**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cd. "Codice del Terzo settore", una Associazione avente la seguente denominazione:  
"CUORE A CUORE" - ETS - OdV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Catania, via Biancavilla n. 19 e con durata illimitata.

**ART. 2**

**(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- promuovere un'ampia rete di relazioni fra pazienti e territorio per sviluppare la "solidarietà sociale" con l'obiettivo di potenziare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei pazienti cardiopatici scompensati;
- curare un'informazione scientifica sullo scompenso cardiaco per aiutare la collaborazione responsabile dei pazienti e caregivers;
- attuare molteplici attività di interesse generale per migliorare le capacità intellettive, affettive e creative dei pazienti;
- creare un'ampia rete di relazioni necessarie che serva di sostegno nel territorio.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante: promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso i media; sostegno alle famiglie dei pazienti, con la creazione di gruppi di aiuto reciproco con l'obiettivo di educare all'ascolto attento e rispettoso di ogni paziente; presentazione delle necessità dei pazienti con scompenso cardiaco nella politica sanitaria nazionale e territoriale; collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale che perseguano fini analoghi; promozione la pubblicazione di materiale informativo; secondo le modalità previste e consentite dalla legge, reperimento delle risorse finanziarie per il finanziamento dell'Associazione; informazione sugli aspetti di prevenzione, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore

possibilità di guarigione; gestione di attività e programmi di formazione e addestramento con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, per favorire il superamento di disagi connessi alla malattia e alle sue comorbidità. L'associazione può: esercitare attività di raccolta fondi attraverso donazioni e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare la propria attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, secondo le Leggi vigenti; promuovere la cultura della prevenzione e della considerazione personale, il rispetto del paziente che mantiene tutti i diritti della persona fino all'ultimo giorno; sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi a favore dei malati di scompenso cardiaco e delle loro famiglie; promuovere incontri culturali e ricreativi di interesse generale, organizzare attività turistiche secondo lo schema "vacanze e salute".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quella sopra indicata, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministro Lavoro e Politiche sociali 19 maggio 2021 n.107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

### **ART. 3**

#### **(Associati - Requisiti e condizioni)**

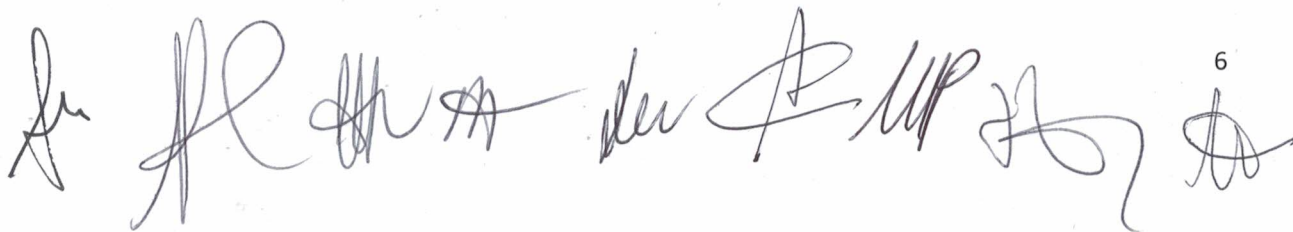
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla art.35, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, ossia sette.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due (2) anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.



## **ART. 4**

### **(Ammissione nuovi associati)**

Chi intende essere ammesso nella qualità di associato, dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e Partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

L'organo direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **ART. 5**

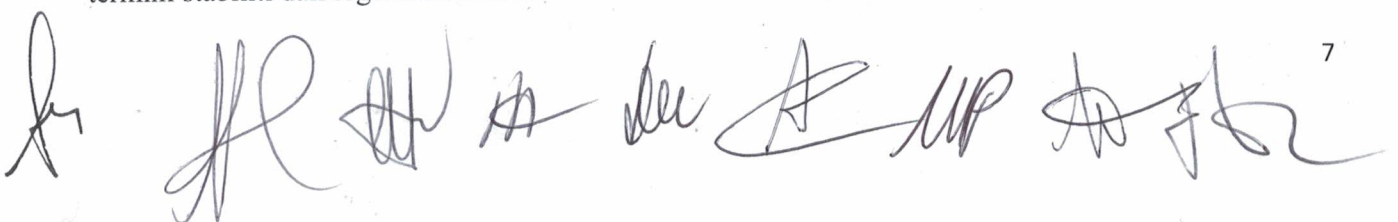
### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'Associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.



7

L'Associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

## **ART. 6**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione dal presente Statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre (3) anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione, da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

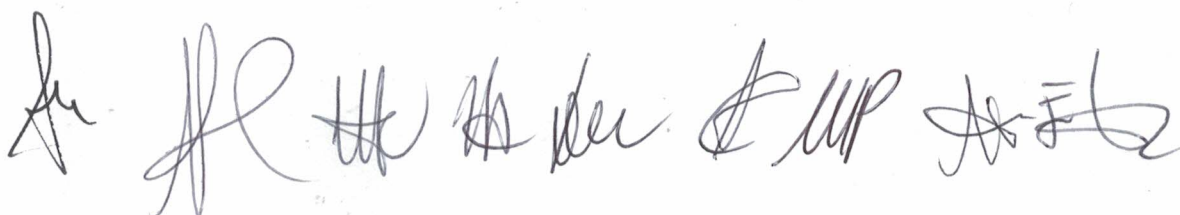
Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 7**

### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

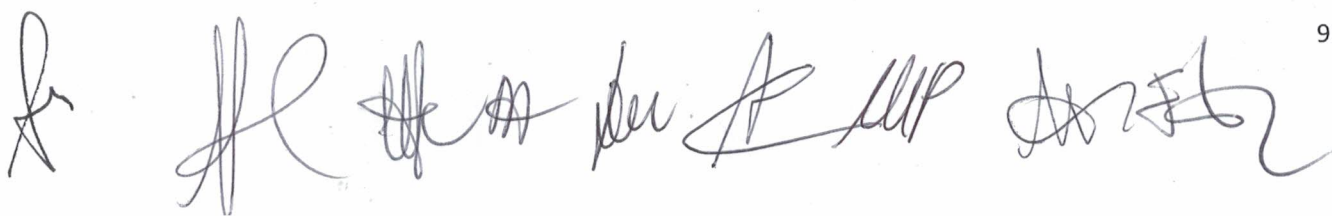
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax dagli stessi comunicato all'organo direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti



Handwritten signatures of the board members.

associati, in proprio o per delega. In mancanza del raggiungimento del numero legale alla seconda convocazione, si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## ART. 9

### (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia, per legge o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero da tre a cinque componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



**ART. 10**  
**(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 11**  
**(Organo di controllo)**

Nei casi previsti dall'art.30, commi 2 e 4, d.lgs. n.117 del 2017, l'Associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'Assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art.30, comma 6, d.lgs. n.117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art.30, comma 7, d.lgs. n.117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 e 8 d.lgs. n.117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art.29 d.lgs. n.117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art.2409 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo o delle assemblee.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art.30, commi 2 e 4, d.lgs. n.117 del 2017, l'Associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti di cui all'articolo successivo, salva contraria decisione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt.2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

## **ART. 12**

### **(Revisione legale dei conti)**

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art.31 d.lgs. n.117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre (3) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre (3) esercizi, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'Assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art.15 d.lgs. n.39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art.29 d.lgs. n.117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art.2409 cod. civ.



### **ART. 13**

#### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 14**

#### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 15**

#### **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **ART. 16**

#### **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo.

### **ART. 17**

#### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 18**

##### **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 19**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'Associazione si scioglie con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Ai sensi dell'art.49 d.lgs. n.117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Ai sensi dell'art.9 d.lgs. n.117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n.82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **ART. 20**

##### **(Clausola compromissoria)**

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Catania

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di procedura civile italiano.

#### **ART. 21**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n.117 del 2017, nonché le norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.



*[Handwritten signatures]*